



COMUNE DI
BAGNARIA ARSA (UD)

Relazione sulla gestione e
Nota Integrativa

“BILANCIO CONSOLIDATO
ESERCIZIO 2017
GRUPPO
COMUNE DI BAGNARIA ARSA”

Indice

Premessa	3
Il Gruppo Comune di Bagnaria Arsa: Individuazione dei soggetti del gruppo	5
Criteri di formazione – Il bilancio consolidato	8
Attività dirette a rendere uniformi i bilanci da consolidare	9
Determinazione quote di pertinenza di terzi	10
Eliminazione delle operazioni infragruppo	10
Elisione partite infragruppo	11
Eliminazione valore delle partecipazioni	12
Schemi di Bilancio Consolidato	13
Fine del documento	20

Premessa

Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (G.U. n. 172 del 26.07.2011), detta le regole sulla armonizzazione dei sistemi contabili, volta a garantire la trasparenza e la comparabilità dei dati di bilancio, che trovano applicazione sia per i bilanci degli enti territoriali, dei loro enti ed organismi strumentali, sia per i conti del settore sanitario.

Il decreto legislativo n. 118/2011 è stato adottato in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 2, comma 1 e comma 2, lettera h), della legge 5 maggio 2009, n. 42, finalizzata all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali.

Il provvedimento dispone che le regioni, gli enti locali ed i loro enti strumentali (aziende società, consorzi ed altri) adottino la contabilità finanziaria, cui devono affiancare, a fini conoscitivi un sistema di contabilità economico-patrimoniale, per garantire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico – patrimoniale.

In ambito di sviluppo del sistema informativo economico – patrimoniale l'Ente locale, in veste di capo gruppo, ha l'onere del coordinamento alla stesura del bilancio consolidato.

Il presente atto ha il compito di illustrare il processo contabile che ha permesso la stesura del bilancio consolidato del Comune di Bagnaria Arsa secondo il dettato del D.Lgs. 118/2011 e dei principi contabili applicati correlati.

Il bilancio consolidato trova fondamento legislativo nell'articolo 11 – bis del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118, così come integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, che testualmente recita:

[...] "Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.

Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;

b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.

Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione."[...]

Come esplicitato, al bilancio consolidato va allegata una relazione comprendente la "nota integrativa", che ha il compito di indicare¹:

[...]

"i criteri di valutazione applicati;

le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo rispetto all'esercizio precedente (escluso il primo anno di elaborazione del bilancio consolidato);

distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie;

la composizione delle voci "ratei e risconti" e della voce "altri accantonamenti" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare è significativo;

la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di finanziamento;

la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari", quando il loro ammontare è significativo;

¹ Dlgs 118/2011 – Allegato A/4 – Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato – punto 5. – La nota integrativa al bilancio consolidato.

cumulativamente per ciascuna categoria, l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell'impresa capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento;

per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati il loro fair value ed informazioni sulla loro entità e sulla loro natura.

l'elenco degli enti e delle società che compongono il gruppo con l'indicazione per ciascun componente del gruppo amministrazione pubblica:

della denominazione, della sede e del capitale e se trattasi di una capogruppo intermedia;

delle quote possedute, direttamente o indirettamente, dalla capogruppo e da ciascuno dei componenti del gruppo;

se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell'assemblea ordinaria.

della ragione dell'inclusione nel consolidato degli enti o delle società se già non risulta dalle indicazioni richieste dalle lettere b) e c) del comma 1;

della ragione dell'eventuale esclusione dal consolidato di enti strumentali o società controllate e partecipante dalla capogruppo;

qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione del complesso delle imprese incluse nel consolidamento, devono essere fornite le informazioni che rendano significativo il confronto fra lo stato patrimoniale e il conto economico dell'esercizio e quelli dell'esercizio precedente (ad esclusione del primo esercizio di redazione del bilancio consolidato);

l'elenco degli enti, le aziende e le società componenti del gruppo comprese nel bilancio consolidato con l'indicazione per ciascun componente:

della percentuale utilizzata per consolidare il bilancio e, al fine di valutare l'effetto delle esternalizzazioni, dell'incidenza dei ricavi imputabili alla controllante rispetto al totale dei ricavi propri, comprensivi delle entrate esternalizzate;

delle spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo, e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

delle perdite ripianate dall'ente, attraverso conferimenti o altre operazioni finanziarie, negli ultimi tre anni" [...]

Il presente documento andrà ad analizzare le richieste informazioni al fine di fornire una piena conoscenza dei risultati del gruppo "Comune di Bagnaria Arsa".

Il Gruppo Comune di Bagnaria Arsa: Individuazione dei soggetti del gruppo

Il termine "gruppo amministrazione pubblica" comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un'amministrazione pubblica come definito dal Dlgs 118/2011. La definizione del gruppo amministrazione pubblica fa riferimento ad una nozione di controllo di "diritto", di "fatto" e "contrattuale", anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di partecipazione.

Costituiscono componenti del "gruppo amministrazione pubblica":

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del decreto Dlgs 118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
2. gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante². I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.
L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.
Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione³.
3. gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.
4. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di

² Modifica prevista dal DM 11 agosto 2017.

³ Modifica prevista dal DM 11 agosto 2017.

società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione⁴;

- le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante⁵. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.⁶

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

- le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019⁷, con riferimento all'esercizio 2018⁸ la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica *non* rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

Gli enti, le aziende e le società di seguito riportate concorrono a comporre il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione delle indicazioni formulate nel principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, e sono la base da cui occorre partire per definire i componenti del gruppo che confluiranno nel bilancio consolidato.

⁴ Modifica prevista dal DM 11 agosto 2017.

⁵ Modifica prevista dal DM 11 agosto 2017.

⁶ Modifica prevista dal DM 11 agosto 2017.

⁷ Modifica prevista dal DM 11 agosto 2017.

⁸ Modifica prevista dal DM 11 agosto 2017.

Il gruppo "Comune di Bagnaria Arsa", e così composto:

DENOMINAZIONE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
N.E.T. S.P.A	1,0662%
C.A.F.C. S.P.A	0,8498%
CONSORZIO C.A.T.O.	0,546282%
CONSORZIO C.A.M.P.P.	2,19%
CONSORZIO AUSSA CORNO	0,176%

Graficamente, il G.A.P. può essere così rappresentato:



I bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo, rettificati secondo le modalità indicate nei paragrafi successivi sono aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri):

- per l'intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli **enti strumentali controllati e delle società controllate** (cd. **metodo integrale**);

- per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società partecipate e degli **enti strumentali partecipati** (cd. **metodo proporzionale**).

Nel caso di applicazione del metodo integrale, nel bilancio consolidato è rappresentata la quota di pertinenza di terzi, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico, distintamente da quella del gruppo⁹.

Il Gruppo Comune di Bagnaria Arsa ha adottato quale strumento di rettifica le informazioni recepite dalla società partecipata e dagli enti strumentali controllati e partecipati oltre a quanto in possesso nel proprio sistema informativo che ha concorso alle certificazioni propria dell'attestazione ex Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, art. 11 comma 6 lettera j [*Verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate*].

Per quanto riguarda il metodo di calcolo in ambito di consolidamento integrale le partite infragruppo sono state stralciate per la loro totalità; mentre ove si è consolidato con il metodo proporzionale i valori dei rapporti infragruppo sono stati eliminati proporzionalmente alla percentuale detenuta.

Il bilancio consolidato ha il compito di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

In questo ambito concorrono a formare il "perimetro di consolidamento" soggetti economici che non sono in stato di fallimento poiché non garanti di una gestione dell'attività ad essi assegnata tramite contratto di servizio o convenzione, o che non risultino per natura irrilevanti.

Secondo il richiamato principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, un ente o società è irrilevante ai fini del consolidamento se "il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente".

In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata".

Da quanto esposto, i soggetti facenti parte del perimetro di consolidamento, nel rispetto del combinato disposto del criterio della "rilevanza" ottemperato con il criterio della "significatività",

⁹ Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato – estratto punto 4.4

tenuto peraltro conto delle società che svolgono servizi "in house" per il Comune, sono così individuati:

DENOMINAZIONE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	METODO DI CONSOLIDAMENTO	CLASSIFICAZIONE
N.E.T. S.P.A	1,0662%	Proporzionale	SOCIETA' S.P.A
C.A.F.C. S.P.A	0,8498%	Proporzionale	SOCIETA' S.P.A
CONSORZIO C.A.M.P.P.	2,19%	Proporzionale	CONSORZIO ENTE

Il processo di consolidamento vero e proprio inizia dopo aver individuato i soggetti da consolidare, aver comunicato loro l'inclusione e le direttive per rendere uniformi i bilanci e aver raccolto tutte le informazioni necessarie; si articola nelle seguenti attività:

1. Attività diretta a rendere uniformi i bilanci da consolidare;
2. Eliminazione delle operazioni infragruppo;
3. Identificazione delle quote di pertinenza di terzi.

Attività dirette a rendere uniformi i bilanci da consolidare

L'analisi della comparazione dei criteri di valutazione è stata effettuata nei confronti delle società partecipate e degli enti strumentali controllati facenti parte del perimetro di consolidamento al fine di esplicitare le regole che hanno portato alla stesura dei rispettivi bilanci ed evidenziare la necessità o meno di effettuare delle variazioni contabili ritenute necessarie per omogeneizzare i dati in essi ricompresi.

Da quanto esposto si desume una coincidenza dei principi contabili adottati tranne che per le diverse aliquote di ammortamento e dalla valorizzazione del magazzino. Le medesime non hanno ottenuto omogeneizzazione poiché discendenti da diverse peculiarità aziendali non sovrapponibili con la tabella delle percentuali di ammortamento proprie della capogruppo individuate nel principio contabile applicato concernente la contabilità economico - patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria - punto 4.18 e per ragioni di veritiera e corretta rappresentazione dei dati di bilancio sono rimaste inalterate, medesima analisi si è svolta per il magazzino.

Determinazione quote di pertinenza di terzi

Nel Conto Economico e nello Stato Patrimoniale di ciascun ente o gruppo intermedio che compone il gruppo, è identificata la quota di pertinenza di terzi del risultato economico d'esercizio, positivo o negativo e la quota di pertinenza di terzi nel patrimonio netto, distinta da quella di pertinenza della capogruppo.

La quota di pertinenza di terzi nel patrimonio netto consistono nel valore, alla data di acquisto, della partecipazione e nella quota di pertinenza di terzi delle variazioni del patrimonio netto avvenute dall'acquisizione.

Per quanto riguarda il Bilancio Consolidato del Gruppo Comune di Bagnaria Arsa non sono state popolate le voci "Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi" e "Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi" in quanto, avendo adottato il metodo di consolidamento proporzionale, non devono essere indicati tali importi. Il Bilancio Consolidato infatti, essendo stato redatto sulla base della percentuale di partecipazione detenuta dall'Ente nelle diverse società, risulta già depurato degli importi di competenza di terzi.

Eliminazione delle operazioni infragruppo

Il bilancio consolidato mira a rappresentare il risultato economico, patrimoniale e finanziario del gruppo inteso come un'unica realtà economica.

Si è proceduto, pertanto, quale passaggio preliminare fondamentale, all'eliminazione delle partite infragruppo poiché, al fine di una corretta produzione informativa, il bilancio consolidato deve esporre esclusivamente i risultati delle operazioni che le aziende, incluse nell'area di consolidamento, hanno instaurato con i soggetti estranei al gruppo aziendale.

Per questo le operazioni infragruppo debbono essere eliminate, mediante opportune scritture di rettifica affinché il bilancio consolidato rifletta esclusivamente la situazione finanziaria e patrimoniale, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica distinta dalla pluralità dei soggetti giuridici che la compongono. Altrimenti si rischierebbe di ottenere dei valori finali superiori a quelli reali.

La maggior parte degli interventi di rettifica non modificano l'importo del risultato economico e del patrimonio netto in quanto effettuati eliminando per lo stesso importo attività e passività o singoli componenti del conto economico. Altri interventi di rettifica hanno invece effetti sul risultato economico e sul patrimonio netto consolidato e riguardano gli utili e le perdite infragruppo non ancora realizzati con terzi;

Nel caso di operazioni tra la controllante e le sue controllate/partecipate oggetto di un difforme trattamento fiscale, l'imposta non è oggetto di elusione.

I principali interventi di rettifica sono costituiti da:

- Eliminazione del valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna componente del gruppo e la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna componente del gruppo;
- Eliminazione dei valori delle partecipazioni tra i componenti del gruppo e delle corrispondenti quote del patrimonio netto;
- Eliminazione degli utili e delle perdite derivanti da operazioni infragruppo compresi nel valore contabile di attività, quali le rimanenze e le immobilizzazioni costituite, come l'eliminazione delle minusvalenze e plusvalenze derivanti dall'alienazione di immobilizzazioni che sono ancora di proprietà del gruppo;

L'eliminazione di dati contabili se relativa ad operazioni infragruppo di importo irrilevante può essere evitata, motivando in nota integrativa.

L'irrilevanza degli elementi economici e patrimoniali è misurata rispettivamente con riferimento all'ammontare complessivo degli elementi patrimoniali ed economici di cui fanno parte.

Di seguito si riportano le scritture di rettifica effettuate:

Elisione partite infragruppo

L'elisione delle operazioni infragruppo che hanno interessato l'Ente e le sue partecipate è avvenuta in base alla percentuale di possesso detenuta dal Comune di Bagnaria Arsa. Seppur alcune operazioni siano di importo esiguo, per una rappresentazione veritiera e corretta della situazione economico-patrimoniale dell'Ente, si è ritenuto di procedere comunque alle seguenti scritture di elisione.

*Tra il **Comune di Bagnaria Arsa e N.E.T. S.P.A.:***

tipo	livello	descrizione	dare	avere
Stato patrimoniale	2.4.2.1.1.1.1	Debiti verso fornitori	10.435,00	-
Stato patrimoniale	1.3.2.2.1.2.1	Crediti derivanti dalla vendita di servizi	-	10.435,00
Conto economico	1.2.2.1.99.999	Ricavi da servizi n.a.c.	250.967,00	-
Conto economico	2.1.2.1.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	-	250.967,00

*Tra il **Comune di Bagnaria Arsa e N.E.T. S.P.A.:***

tipo	livello	descrizione	dare	avere
Stato patrimoniale	2.4.7.4.99.99.999	Altri debiti n.a.c.	41,00	-
Stato patrimoniale	1.2.3.2.4.1.1	Crediti di breve periodo a tasso agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA	-	41,00
Stato patrimoniale	2.4.2.1.1.1.1	Debiti verso fornitori	27.674,48	-
Stato patrimoniale	1.3.2.2.1.2.1	Crediti derivanti dalla vendita di servizi	-	27.674,48
Conto economico	1.2.2.1.99.999	Ricavi da servizi n.a.c.	23.162,00	-
Conto economico	2.1.2.1.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	-	23.162,00
Conto economico	5.2.3.99.99.1	Altre sopravvenienze attive	1.568,00	-
Conto economico	5.1.1.99.99.999	Altre sopravvenienze passive	-	1.568,00
Conto economico	5.2.3.99.99.1	Altre sopravvenienze attive	12.872,00	-
Conto economico	5.1.1.99.99.999	Altre sopravvenienze passive	-	12.872,00

Tra il **C.A.F.C.** e **N.E.T.:**

tipo	livello	descrizione	dare	avere
Conto economico	1.4.9.99.1.1	Altri proventi n.a.c.	19.096,00	-
Conto economico	2.1.9.99.99.1	Altri costi della gestione	-	19.096,00
Conto economico	1.4.9.99.1.1	Altri proventi n.a.c.	43,00	-
Conto economico	2.1.4.99.99.1	Altri costi del personale n.a.c.	-	43,00

Tra il **C.A.F.C.** e **C.A.M.P.P.:**

tipo	livello	descrizione	dare	avere
Conto economico	1.2.1.1.1.1	Ricavi dalla vendita di beni di consumo	622,00	-
Conto economico	2.1.1.1.2.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	-	622,00
Conto economico	1.4.9.99.1.1	Altri proventi n.a.c.	18,00	-
Conto economico	2.1.9.99.99.1	Altri costi della gestione	-	18,00

Eliminazione valore delle partecipazioni

L'eliminazione del valore delle partecipazioni provvede ad elidere la quota di partecipazioni iscritta dall'Ente nel proprio Stato Patrimoniale e contestualmente la quota corrispondente dal Patrimonio Netto della società partecipata. A seguito di ciò possono sussistere delle differenze di consolidamento la cui attribuzione, ove possibile, deve essere fatta agli elementi dell'attivo e del passivo da cui è generata.

- Qualora il costo storico delle partecipazioni sia superiore alla corrispondente parte di patrimonio netto della controllata /partecipata, le differenze di consolidamento vengono allocate nell'attivo del bilancio consolidato sotto la voce "Differenza di consolidamento" o portate ad incremento della voce "Avviamento".
- Nel caso in cui la parte di patrimonio netto sia invece superiore al costo pagato per l'acquisizione, vanno iscritte nel patrimonio netto sotto la voce "Riserva da consolidamento" o tra le passività nella voce "Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri".

	N.E.T.	C.A.F.C.	C.A.M.P.P	TOTALI
Patrimonio netto della partecipata al 31/12/2017	19.514.971,00	99.263.553,00	7.207.198,00	
Percentuale di partecipazione del Comune di Bagnaria Arsa	1,066%	0,849%	2,190%	
Quota partecipazione del Comune (al 31/12/2017) sul patrimonio netto di della partecipata	208.029,59 <i>1,066% di 19.514.971,00 = 208.029,59</i>	842.747,56 <i>0,849% di 99.263.553,00 = 842.747,56</i>	157.837,64 <i>2,190% di 7.207.198,00 = 157.837,64</i>	<u>1.208.614,79</u>
Valore della partecipazione registrata in inventario del Comune di Bagnaria Arsa (al 31/12/2017)	104.229,00	355.868,50	0,00	<u>460.097,50</u>
Differenza				<u>748.517,29</u>

TIPO	LIVELLO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
S.P.	2.1.1.2.1.1.1	Fondo di dotazione	1.208.614,79	
S.P.	1.2.3.1.9.1.1	Partecipazioni in altre imprese non incluse in Amministrazioni pubbliche		460.097,50
S.P.	2.2.9.99.99.99.999	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri		748.517,29

Schemi di Bilancio Consolidato

Gli schemi di Bilancio consolidato sono redatti ai sensi dell'allegato 11 e 4/3 del D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni. Per quanto non specificatamente previsto nel predetto allegato si fa rinvio agli articoli dal 2423 al 2435bis (Disciplina del Bilancio di esercizio) del Codice civile e ai principi contabili emanati dall'OIC.

I criteri di valutazione delle attività e passività patrimoniali sono previsti dal Principio contabile della contabilità economico-patrimoniale approvato come allegato 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011.

I criteri, sotto elencati, adottati dal Comune di Bagnaria Arsa nella valutazione delle componenti positive e negative del patrimonio sono previsti dal Principio contabile della contabilità economico patrimoniale approvato come allegato 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011:

Immobilizzazioni immateriali: sono iscritte al valore del costo sostenuto o di acquisizione, comprensivo degli oneri accessori o di produzione comprendente tutti i costi direttamente imputabili. Sono esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi ed imputati direttamente alle singole voci.

Immobilizzazioni materiali: i beni demaniali, le altre immobilizzazioni materiali comprendenti i terreni, i fabbricati e i beni mobili sono stati iscritti ad inventario dei beni immobili e ad inventario dei beni mobili ai sensi dell'allegato 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011. Le immobilizzazioni materiali sono valutate al costo di acquisto, di produzione o conferimento comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione.

Immobilizzazioni finanziarie: comprendono il valore delle partecipazioni dell'ente in imprese a partecipazione pubblica. La valutazione è effettuata al costo di acquisto o sottoscrizione, inclusivo degli oneri accessori di diretta imputazione.

Rimanenze: sono state iscritte al minore tra il costo di acquisto ed il valore di sostituzione e/o di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, utilizzando il metodo del costo medio ponderato

Crediti: ai sensi dell'articolo 2426, comma 1, numero 8, del Codice Civile ed in ossequio a quanto esposto dal principio contabile nazionale numero 15, i crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo; l'adeguamento del valore nominale al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante un apposito fondo svalutazione che tiene in considerazione le condizioni economiche generali e di settore e l'incidenza storica delle perdite su crediti sul fatturato.

Disponibilità liquide: le disponibilità liquide, relative al denaro in cassa ed ai depositi bancari, sono iscritte in bilancio al valore nominale.

Ratei e risconti: sono stati determinati, ai sensi dell'art. 2424-bis, comma 6, Codice Civile, secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni. Insieme ai ratei e risconti passivi, trovano allocazione anche i contributi agli investimenti, le concessioni pluriennali e gli altri risconti passivi che, in applicazione del principio della competenza economica e della correlazione tra proventi e costi, misurano le quote di contributi / concessioni da rinviare ai successivi esercizi.

Patrimonio netto: rappresenta la differenza tra le attività e le passività di bilancio.

Debiti: i debiti da finanziamento sono determinati dalla somma algebrica del debito all'inizio dell'esercizio più gli accertamenti sulle accensioni di prestiti effettuati nell'esercizio meno i pagamenti per rimborso di prestiti. I debiti verso fornitori iscritti nello stato patrimoniale solo se corrispondenti a obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni. I debiti per trasferimenti e contributi e altri debiti sono iscritti al loro valore nominale.

Ricavi e proventi: i ricavi per le prestazioni di servizi sono iscritti in base alla loro competenza temporale, al momento in cui gli stessi sono resi. I ricavi delle vendite di beni sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente è identificato con la consegna o la spedizione degli stessi. I proventi di natura finanziaria sono riconosciuti in base alla competenza temporale.

Il risultato economico rappresenta il valore di sintesi dell'intera gestione economica del gruppo ente locale così come risultante dal conto economico. Si tratta di un'informazione che permette una lettura dei risultati non solo in un'ottica autorizzatoria ma anche secondo criteri e logiche privatistiche.

A seguire si riportano gli schemi dello Stato Patrimoniale e Conto Economico consolidato del gruppo Comune di Bagnaria Arsa:

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE			A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)				
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	3,50		BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	307,61		BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	2.345,90		BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	70.746,62		BI4	BI4
	5 Avviamento	71.950,53		BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	57.342,60		BI6	BI6
	9 Altre	203.190,15		BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	405.886,91			
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	5.715.064,70			
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	5.258.764,47			
	1.9 Altri beni demaniali	456.300,23			
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	10.104.413,17			
	2.1 Terreni	221.038,34		BII1	BII1
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>				
	2.2 Fabbricati	9.060.283,45			
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>				
	2.3 Impianti e macchinari	669.354,84		BII2	BII2
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	55.849,72		BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	57.844,75			
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	10.108,17			
	2.7 Mobili e arredi	20.063,56			
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	9.870,34			
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	222.629,13		BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	16.042.107,00			
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	11.371,71		BIII1	BIII1
	a <i>imprese controllate</i>	10.646,87		BIII1a	BIII1a
	b <i>imprese partecipate</i>	516,46		BIII1b	BIII1b
	c <i>altri soggetti</i>	208,38			
	2 Crediti verso	69.398,15		BIII2	BIII2
	a <i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
	b <i>imprese controllate</i>			BIII2a	BIII2a
	c <i>imprese partecipate</i>			BIII2b	BIII2b
	d <i>altri soggetti</i>	69.398,15		BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli	6.718,42		BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	87.488,28			
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	16.535.482,19			

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95	
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE					
	Rimanenze	12.674,70		CI	CI	
	Totale rimanenze	12.674,70				
II	Crediti (2)					
	1 Crediti di natura tributaria	186.902,69				
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità					
	b Altri crediti da tributi	186.902,69				
	c Crediti da Fondi perequativi					
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	340.475,21				
	a verso amministrazioni pubbliche	340.299,38				
	b imprese controllate	175,83		CII2	CII2	
	c imprese partecipate			CII3	CII3	
	d verso altri soggetti					
	3 Verso clienti ed utenti	371.307,48		CII1	CII1	
	4 Altri Crediti	109.338,91		CII5	CII5	
	a verso l'erario	60.973,82				
	b per attività svolta per c/terzi	318,07				
	c altri	48.047,02				
	Totale crediti	1.008.024,29				
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi					
	1 Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3	
	2 Altri titoli			CIII6	CIII5	
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi					
IV	Disponibilità liquide					
	1 Conto di tesoreria	1.043.993,85				
	a Istituto tesoriere	1.043.993,85			CIV1a	
	b presso Banca d'Italia					
	2 Altri depositi bancari e postali	250.216,67		CIV1	CIV1b,c	
	3 Denaro e valori in cassa	89,39		CIV2,3	CIV2,3	
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente					
		Totale disponibilità liquide	1.294.299,91			
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.314.998,90				
	D) RATEI E RISCONTI					
1 Ratei attivi	53,01		D	D		
2 Risconti attivi	4.941,42		D	D		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	4.994,43				
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	18.855.475,52				

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	-2.319.600,82		AI	AI
II	Riserve	12.381.719,17			
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	466.956,61		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	125.194,40		AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	815.147,03			
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	10.974.421,13			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	1.399.068,19		AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	11.461.186,54			
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi				
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi				
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi				
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	11.461.186,54			
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	4.678,18		B2	B2
3	Altri	40.273,54		B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	748.517,29			
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	793.469,01			
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	50.890,94		C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	50.890,94			
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	1.783.602,48			
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	193.969,26		D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	1.589.633,22		D5	
2	Debiti verso fornitori	459.497,44		D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	183.641,81			
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	116.058,58			
c	<i>imprese controllate</i>	9.141,62		D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	25.621,38		D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	32.820,23			
5	Altri debiti	264.743,88		D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	31.281,44			
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	12.462,22			
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	221.000,22			
	TOTALE DEBITI (D)	2.691.485,61			
	E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	38,16		E	E
II	Risconti passivi	3.858.405,26		E	E
1	Contributi agli investimenti	3.845.066,69			
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	3.845.066,69			
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	13.338,57			
	TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)	3.858.443,42			
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	18.855.475,52			

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	714.509,91			
	2) Beni di terzi in uso				
	3) Beni dati in uso a terzi				
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	87.988,06			
	5) Garanzie prestate a imprese controllate				
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate				
	7) Garanzie prestate a altre imprese	55.938,44			
	TOTALE CONTI D'ORDINE	858.436,41			

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(2) non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	995.796,22			
2	Proventi da fondi perequativi				
3	Proventi da trasferimenti e contributi	2.665.353,86			
<i>a</i>	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	1.102.863,64			A5c
<i>b</i>	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	1.562.490,22			E20c
<i>c</i>	<i>Contributi agli investimenti</i>				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.105.745,34		A1	A1a
<i>a</i>	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	46.130,58			
<i>b</i>	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	620.660,31			
<i>c</i>	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	438.954,45			
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione			A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	132.697,48		A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	238.027,05		A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		5.137.619,95			
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	156.855,13		B6	B6
10	Prestazioni di servizi	1.207.773,81		B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	46.594,02		B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	844.698,76			
<i>a</i>	<i>Trasferimenti correnti</i>	693.264,77			
<i>b</i>	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	73.433,99			
<i>c</i>	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	78.000,00			
13	Personale	650.966,29		B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.072.019,83		B10	B10
<i>a</i>	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	50.166,38		B10a	B10a
<i>b</i>	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	651.784,78		B10b	B10b
<i>c</i>	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	361.154,17		B10c	B10c
<i>d</i>	<i>Svalutazione dei crediti</i>	8.914,50		B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-3.403,33		B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	5.166,52		B12	B12
17	Altri accantonamenti	6.086,84		B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	69.072,93		B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		4.055.830,80			
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		1.081.789,15			
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	18.857,15		C15	C15
<i>a</i>	<i>da società controllate</i>				
<i>b</i>	<i>da società partecipate</i>				
<i>c</i>	<i>da altri soggetti</i>	18.857,15			
20	Altri proventi finanziari	1.415,97		C16	C16
Totale proventi finanziari		20.273,12			
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	84.987,22		C17	C17
<i>a</i>	<i>Interessi passivi</i>	84.113,96			
<i>b</i>	<i>Altri oneri finanziari</i>	873,26			
Totale oneri finanziari		84.987,22			
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-64.714,10			

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	1.216,57		D18	D18
23	Svalutazioni	88,93		D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	1.127,64			
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24	Proventi straordinari	466.215,45		E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>				
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>				
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	59.512,07			E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	406.703,38			E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>				
	Totale proventi straordinari	466.215,45			
25	Oneri straordinari	15.767,92		E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>				
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	15.758,82			E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	9,10			E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>				E21d
	Totale oneri straordinari	15.767,92			
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	450.447,53			
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.468.650,22			
26	Imposte (*)	69.582,03		E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	1.399.068,19		E23	E23
28	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI				

Fine del documento